



# REGIONE MOLISE

Presidenza della Giunta regionale

## ORDINANZA

### DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

**N. 43 DEL 28-08-2020**

**OGGETTO: ULTERIORI MISURE PER LA PREVENZIONE E GESTIONE DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 NEGLI SPORT DI CONTATTO. ORDINANZA AI SENSI DELL'ART. 1, COMMA 6, LETT. H), DEL D.P.C.M. DEL 7 AGOSTO 2020. AGGIORNAMENTO DELLE LINEE GUIDA PER GLI SPORT DI CONTATTO.**

#### IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

**VISTO** l'art. 32 della Costituzione;

**VISTO** lo Statuto della Regione Molise;

**PRESO ATTO** della delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

**VISTO** il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito con modificazioni dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante "*Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19*";

**VISTO** il decreto legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito con modificazioni dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante "*Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19*";

**VISTO** il decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83, recante "*Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020*";

**VISTA** l'ordinanza del Presidente della Giunta Regionale del Molise n. 37 dell'8 luglio 2020 con la quale, essendo risultato compatibile lo svolgimento degli sport di contatto con l'andamento della situazione epidemiologica nel territorio regionale, le suindicate attività sportive sono state autorizzate nel rispetto delle prescrizioni imposte con il medesimo provvedimento;

**VISTA** l'ordinanza del Presidente della Giunta Regionale del Molise n. 40 del 5 agosto 2020;

**VISTO** il DPCM del 7 agosto 2020, con particolare riferimento all'art. 1, comma 6, lett. h) laddove stabilisce che *“è consentito lo svolgimento anche degli sport di contatto nelle Regioni e Province autonome che abbiano preventivamente accertato la compatibilità delle suddette attività con l'andamento della situazione epidemiologica nei rispettivi territori e che individuino i protocolli o le linee guida idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in settori analoghi. Detti protocolli o linee guida sono adottati dalle Regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome”*;

## **CONSIDERATO**

che, a seguito dell'emanazione del DPCM del 7 agosto 2020, molte federazioni sportive hanno provveduto a redigere linee guida specifiche per la prevenzione del contagio da COVID – 19 relative ai singoli sport di contatto;

che le linee guida elaborate dalle singole federazioni sportive, con l'ausilio di organismi tecnico-scientifici specializzati nei singoli settori sportivi, posseggono i requisiti necessari per essere considerate astrattamente idonee a prevenire il rischio da contagio;

**RITENUTO** pertanto opportuno consentire lo svolgimento degli sport di contatto nel rispetto delle linee guida adottate dalle singole federazioni, a condizione che le stesse siano preventivamente trasmesse alla Direzione Generale della Salute della Regione Molise dagli organismi regionali delle medesime federazioni al fine di consentire una verifica del loro contenuto e valutare l'opportunità di introdurre eventuali elementi correttivi, ove se ne ravvedì la necessità;

**DATO ATTO** che l'Unità di Crisi Regionale e il Comitato Scientifico per l'emergenza epidemiologica da COVID-19 nella riunione del 27 agosto 2020 hanno espresso parere favorevole all'adozione della presente ordinanza;

EMANA LA SEGUENTE

## **ORDINANZA**

### **Articolo 1**

1. Dalla data di entrata in vigore della presente ordinanza gli sport di contatto sono consentiti nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle linee guida per la prevenzione del contagio da COVID 19 approvate dalle rispettive federazioni in data successiva al 7 agosto 2020 a condizione che le stesse siano state preventivamente trasmesse dagli organismi regionali delle medesime federazioni alla Direzione Generale della Salute della Regione Molise e pubblicate sul sito istituzionale della Regione e che ogni società ospitante l'evento sportivo abbia preventivamente comunicato alla medesima Direzione il responsabile per l'attuazione delle misure di prevenzione contenute nelle suindicate linee guida.
2. La Direzione Generale della Salute con proprio atto, avvalendosi del supporto istruttorio del competente Dipartimento dell'ASREM, può apportare modifiche alle linee guida trasmesse dalle singole federazioni prima di procedere alla loro pubblicazione sul sito istituzionale della Regione.
3. Le disposizioni contenute nell'ordinanza del Presidente della Giunta Regionale del Molise n. 37 dell'8 luglio 2020 continuano ad applicarsi in relazione agli sport di contatto per i quali non risultano pubblicate sul sito istituzionale della Regione le linee guida di cui al comma 1 o in relazione ad eventi per i quali non sia stato comunicato il responsabile di cui al medesimo comma.
4. Lo svolgimento degli sport di contatto in violazione delle disposizioni di cui al comma 1 e 3 determina l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 2, comma 1, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, nonché l'adozione dei provvedimenti cautelari di cui all'art. 2, comma 2, de medesimo decreto-legge.

### **Articolo 2**

1. La presente ordinanza, immediatamente esecutiva, ha efficacia fino alla cessazione dello stato di emergenza salvo l'adozione di ulteriori provvedimenti a seguito di periodico monitoraggio della situazione epidemiologica.
2. La presente ordinanza è comunicata ai Prefetti di Campobasso e di Isernia, e al Ministro della Salute, ai sensi dell'art. 1, comma 16, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 33 ed è pubblicata sul sito istituzionale della Regione e sul BURM.
3. Avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.

Campobasso, 28-08-2020

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE  
**DONATO TOMA**

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. 07/03/2005, 82 ss.mm.ii.